

Il trust

Imposizione sui redditi

Natura del trust

La Circolare dell'Agenzia delle Entrate n.48/E del 6/8/2007 individua diverse tipologie di trust «rilevanti» ai fini fiscali:

- ✓ trust liberale;
- ✓ trust commerciale;
- ✓ trust revocabile (*grantor trust*), quando il disponente si riserva la facoltà di revocare l'attribuzione dei diritti trasferiti al *trustee* o vincolati in *trust* (**nel caso in cui il disponente sia anche *trustee***), diritti che, con l'esercizio della revoca, ritornano nella sua sfera patrimoniale. Questo tipo di *trust*, ai fini delle imposte sui redditi, **non dà luogo a un autonomo “soggetto passivo” d'imposta**, cosicché i redditi rimangono imputabili al disponente.

Elementi essenziali

Circolare dell'A.d.E. n.61/E del 27/12/2010

“[...] gli elementi essenziali caratterizzanti i trust sono i seguenti:

- 1) la separazione dei beni del trust rispetto al patrimonio del disponente, del trustee e dei beneficiari [principio di effettività del vincolo];*
- 2) l'intestazione dei beni medesimi al trustee;*
- 3) il potere-dovere del trustee di amministrare, gestire e disporre dei beni secondo il regolamento del trust o le norme di legge.”*

Struttura del trust

La **Circolare n.48/E del 6/8/2007** osserva (in modo, invero, forse un po' semplicistico) come **il trust possa considerarsi** alternativamente:

- ✓ “**di scopo**”, se funzionale al perseguimento di un determinato fine (p.e.: *trust* di garanzia);
- ✓ “**con beneficiari**”, quando i beni in *trust* vengono gestiti nell'interesse di determinati soggetti.

Il beneficiario può essere **beneficiario del reddito** e godere delle utilità dei beni in *trust* (p.e.: percepire periodicamente delle somme o rendite), oppure [ovvero «e anche»] **beneficiario finale del patrimonio** che verrà devoluto al termine del *trust*.

Trust “con beneficiario”

Fixed trust



Il disponente può individuare i **beneficiari** nell'atto istitutivo e predeterminare la ripartizione tra gli stessi del patrimonio e/o dei redditi.

Trust discrezionale



Il disponente si riserva la facoltà di nominare in un momento successivo i **beneficiari**, ovvero **rimette al trustee l'individuazione** degli stessi, delle loro rispettive posizioni, delle modalità e dei tempi di attribuzione dei benefici.

Disciplina “ad hoc” per i trust

Art.73, comma 1, del TUIR

“Sono soggetti all’imposta sul reddito delle società:

a) [...];

*b) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, **residenti** nel territorio dello Stato, **che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali**;*

*c) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust **che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale** nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio, **residenti** nel territorio dello Stato;*

*d) le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, **non residenti nel territorio dello Stato**”.*

Disciplina “ad hoc” per i trust

L'art. 1, commi da 74 a 76, della L. 27/12/2006, n.296 (Legge Finanziaria per il 2007), ha introdotta nel nostro ordinamento la disciplina applicabile ai trust in materia di imposizione sui redditi.

Questi i punti fondamentali:

- ✓ l'attribuzione della soggettività passiva al trust ai fini IRES, quale «soggetto assimilato» per mera finzione giuridica (*ex art. 73, comma 1, lett. b), c) e d), del TUIR*):
 - agli **enti commerciali**;
 - agli **enti non commerciali**;
 - agli **enti non residenti**;
- si applicano (solo) talune convenzioni bilaterali.

Disciplina “ad hoc” per i trust

Circolare dell’A.d.E. n.61/E del 27/12/2010

“[...] sono soggetti all'imposta sul reddito delle società:

- *i trust residenti nel territorio dello Stato che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;*
- *i trust residenti nel territorio dello Stato che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali*
- *i trust non residenti, per i redditi prodotti nel territorio dello Stato.”*

Disciplina “ad hoc” per i trust

- ✓ l’individuazione, ai fini della tassazione, di due principali tipologie di *trust*:
- 1. i trust con beneficiari di reddito individuati, i cui redditi vengono direttamente imputati per trasparenza ai beneficiari (*trust* cd. “trasparenti”). In tal caso, l’imputazione [per periodo d’imposta «di maturazione»] dei redditi deve avvenire in ragione delle percentuali di ripartizione dei redditi individuate nell’atto istitutivo o in documenti successivi, ovvero, in difetto, in parti uguali. Detti redditi si qualificano come redditi di capitale in capo ai beneficiari individuati, a prescindere dalla natura del reddito «prodotto» dal *trust*.

Disciplina “ad hoc” per i trust

2. i trust senza beneficiari di reddito individuati, i cui redditi vengono direttamente attribuiti al *trust* medesimo (*trust* cd. “opachi”).

La Circolare n.48/E del 6/8/2007 disciplina anche un caso particolare; infatti: “È tuttavia possibile che un trust sia al contempo opaco e trasparente. Ciò avviene, ad esempio, quando l’atto istitutivo preveda che parte del reddito di un trust sia accantonata a capitale e parte sia invece attribuita ai beneficiari. In questo caso, il reddito accantonato sarà tassato in capo al trust mentre il reddito attribuito ai beneficiari, qualora ne ricorrano i presupposti, vale a dire quando i beneficiari abbiano diritto di percepire il reddito, sarà imputato a questi ultimi”.

Disciplina “ad hoc” per i trust

- ✓ la presunzione relativa di residenza fiscale nel territorio dello Stato del trust istituito in un Paese non rientrante tra quelli con cui l'Italia ha uno scambio di informazioni, individuati dal D.M. 4/9/1996, e successive modifiche (cd. *white list*), qualora:
- almeno un disponente e un beneficiario siano fiscalmente residenti in Italia;
 - siano posti in essere da parte di un soggetto fiscalmente residente in Italia a favore del *trust* atti di trasferimento del diritto di proprietà su beni immobili, di costituzione o di trasferimento di diritti reali immobiliari, anche per quote, ovvero di vincoli di destinazione sugli stessi;

Disciplina “ad hoc” per i trust

- ✓ la tenuta delle scritture contabili obbligatorie previste per gli enti commerciali o non commerciali (la disposizione, infatti, opera sia nel caso di *trust* aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, sia in caso contrario).

Residenza del trust

La residenza del *trust*, secondo quanto sostenuto nella **Circolare n.48/E del 6/8/2007**, è individuata, seppur con i dovuti distinguo, secondo i criteri generali utilizzati per stabilire la residenza fiscale di cui al comma 3, dell'art. 73, del TUIR, per le società e gli enti.

Un **trust si considera**, quindi, **fiscalmente residente** nel territorio dello Stato al verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni, per la maggior parte del periodo d'imposta:

- ✓ **sede dell'amministrazione** nel territorio dello Stato;
- ✓ **oggetto principale dell'attività** svolta nel territorio dello Stato.

Residenza del trust

Si considerano, inoltre, residenti nel territorio dello Stato, i trust e gli istituti aventi analogo contenuto istituiti in Paesi che non consentono lo scambio di informazioni, quando almeno uno dei disponenti e almeno uno dei beneficiari siano fiscalmente residenti nel territorio dello Stato.

A tal fine, la Circolare n.48/E del 6/8/2007 ha chiarito che è rilevante stabilire in che momento la residenza fiscale di un disponente o di un beneficiario possa far presumere la residenza fiscale del trust in Italia. In primo luogo, non pare necessario che la residenza fiscale del disponente e del beneficiario sia verificata nello stesso periodo d'imposta.

Residenza del trust

La residenza del disponente, data la natura istantanea dell'atto di disposizione, rileva nel periodo d'imposta in cui è stato effettuato l'atto di disposizione a favore del trust. Sono, quindi, irrilevanti eventuali cambiamenti di residenza del disponente nei periodi d'imposta successivi.

La residenza del beneficiario (la presunzione trova applicazione solo con riferimento ai *trust* con beneficiari individuati) attrae in Italia la residenza del *trust* anche se verificata in un periodo d'imposta successivo a quello in cui il disponente ha posto in essere il suo atto di disposizione a favore del trust.

Residenza del trust

Si considerano, infine, **residenti** nel territorio dello Stato, i **trust** istituiti in Paesi che non consentono lo scambio di informazioni, quando, successivamente, alla costituzione, **un soggetto fiscalmente residente trasferisca a favore del trust la proprietà di un bene immobile o di diritti reali immobiliari, ovvero costituisca a favore del trust dei vincoli di destinazione sugli stessi beni o diritti.**

Come chiarito nella **Circolare n.48/E del 6/8/2007**, in tal caso **è l'ubicazione degli immobili** che crea il collegamento territoriale e fa presumere la residenza in Italia.

Disciplina dei redditi dei beneficiari

Il comma 74, lett. b), dell'articolo unico della Legge Finanziaria 2007 ha stabilito che, nei casi in cui i beneficiari dei redditi sono individuati, i redditi conseguiti dal *trust* sono imputati in ogni caso agli stessi, in proporzione alla quota di partecipazione indicata nell'atto istitutivo o in altri documenti successivi, ovvero in parti uguali.

Presupposto per l'applicazione dell'imposta è però il possesso dei redditi da parte del beneficiario individuato: come chiarito con la **Circolare n.48/E del 6/8/2007** è da intendersi come “un soggetto che esprime, rispetto a quel reddito, una capacità contributiva attuale. È necessario, quindi, che il beneficiario, non solo sia puntualmente individuato, ma che risulti titolare del diritto di pretendere dal trustee l'assegnazione di quella parte di reddito che gli viene imputata per trasparenza”.


Disciplina dei redditi dei beneficiari

A differenza di quanto avviene per le società cd. fiscalmente “trasparenti”, i cui soci possono liberamente stabilire i criteri di ripartizione e distribuzione degli utili, **i beneficiari di un trust non hanno alcun potere in ordine all'imputazione del reddito del trust**, cui provvede unicamente il *trustee* sulla base dei criteri stabiliti dal **disponente**. L'art. 73, comma 3, del TUIR, infatti, prevede che i redditi siano “*in ogni caso*” **imputati** ai beneficiari, cioè **indipendentemente dall'effettiva percezione**. Tale precisazione è necessaria “*per coordinare la tassazione per trasparenza del trust con la natura del reddito attribuito al beneficiario, che è considerato reddito di capitale*” (Cfr. **Circolare n.48/E/2007**).

Natura dei redditi del beneficiario del trust


Il comma 75 dell'articolo unico della Legge Finanziaria 2007 ha stabilito che **i redditi imputati per trasparenza ai beneficiari (dei redditi) identificati** di un *trust* si devono considerare **redditi di capitale** (Art. 44, lett. g-sexies), del TUIR).

Il *trust* **residente** imputa per trasparenza i propri redditi:



ai beneficiari residenti e ai non residenti

Il *trust* **non residente** «idealmente» imputa per trasparenza i propri redditi:



ai soli beneficiari residenti

Trust – ipotesi configurabili

In base al tenore letterale della norma e a quanto chiarito dalle Circolari n.48/E/2007 e n.61/E/2010, le ipotesi configurabili sono:

a) trust residente o non residente con beneficiari residenti

I redditi conseguiti dal trust – residente o non residente fiscalmente in Italia – **con beneficiari individuati, sarebbero imputati in capo ai beneficiari residenti in Italia e si qualificherebbero come redditi di capitale** ex art. 44, comma 1, lett. g-sexies), del TUIR; qualora il **reddito imputato ai beneficiari residenti** sia stato **prodotto in Italia** dal **trust non residente** e **quivi già tassato** ai sensi dell'art. 73 del TUIR, lo stesso **non dovrebbe scontare ulteriore imposizione in capo ai beneficiari**;

Trust – ipotesi configurabili

L'art. 13 del **D.L. 26/10/2019, n.124**, ha modificato l'art. 44, comma 1, lett. g-sexies), del TUIR stabilendo che sono redditi di capitale, oltre ai redditi imputati ai beneficiari di trust, anche “*i redditi corrisposti a residenti italiani da trust e istituti aventi analogo contenuto, stabiliti in Stati e territori che con riferimento al trattamento dei redditi prodotti dal trust si considerano a fiscalità privilegiata ai sensi dell'articolo 47-bis, anche qualora i percipienti residenti non possono essere considerati beneficiari individuati ai sensi dell'articolo 73*”.

Relazione illustrativa

Stante il riferimento letterale ai “redditi imputati”, le attuali disposizioni fiscali in materia di imposte dirette possono essere riferite sicuramente anche ai “beneficiari individuati” di trust esteri “trasparenti” mentre è più difficile ricomprendere nell’ambito di applicazione delle stesse i trust “opachi” esteri (vale a dire trust i cui eventuali beneficiari possono ricevere il reddito, o parte del reddito, del trust solo a seguito di una scelta discrezionale operata dal trustee).

La norma di cui al **comma 1, lettera a)**, attraverso la novella della lettera g-sexies) del comma 1 dell’articolo 44 del TUIR, intende risolvere problematiche di carattere interpretativo e operativo, sottoponendo ad imposizione nei confronti dei beneficiari italiani i redditi distribuiti dai trust opachi esteri stabiliti in Paesi a fiscalità privilegiata.

Trust – ipotesi configurabili

Inoltre, l'art. 13 del D.L. 26/10/2019, n.124 ha inserito il comma 4-quater all'art. 45 del TUIR a norma del quale “*Qualora in relazione alle attribuzioni di trust esteri, nonché di istituti aventi analogo contenuto, a beneficiari residenti in Italia, non sia **possibile distinguere tra redditi e patrimonio, l'intero ammontare percepito costituisce reddito***”.

Relazione illustrativa

Con l'inserimento del comma 4-quater nell'articolo 45 del TUIR, prevista dal **comma 1, lettera b)** della norma in commento, si intende inoltre risolvere il problema inerente i redditi provenienti da trust "opachi" esteri per i quali spesso i beneficiari italiani si dicono impossibilitati a distinguere la parte delle attribuzioni riferibile al patrimonio del trust rispetto a quelle riferibili al reddito. A tal fine si prevede che, nel caso di impossibilità ad operare tale distinzione le attribuzioni dei trust esteri che possono dar luogo a redditi imponibili ai sensi dell'articolo 44, lettera g-sexies), sono considerate redditi per l'intero ammontare.

Trust – ipotesi configurabili

b) trust residente e beneficiari non residenti

I redditi conseguiti dal trust – residente fiscalmente in Italia – con beneficiari individuati, sono imputati [anche] in capo ai beneficiari non residenti in Italia e si qualificano come redditi di capitale *ex* art. 44, comma 1, lett. g-*sexies*), del TUIR, imponibili in Italia a norma dell'art. 23, comma 1, lett. b), del TUIR. I redditi imputati da *trust* residenti a beneficiari non residenti sono tassabili a prescindere dalla loro effettiva corresponsione;

Trust – ipotesi configurabili

c) trust non residente e beneficiari non residenti

I redditi conseguiti dal trust – non residente fiscalmente in Italia – con beneficiari individuati, ma non residenti in Italia, non sarebbero oggetto di alcuna potestà impositiva da parte dello Stato Italiano, salvo che l'Italia risulti lo Stato della fonte del reddito e lo stesso sia da considerarsi quivi prodotto, ai sensi dell'art. 23 del TUIR;

Trust – ipotesi configurabili

d) trust con beneficiari non individuati

Per i trust con beneficiari non individuati (ovvero con beneficiari individuati, ma nei confronti dei quali il reddito non risulti comunque attribuibile – per esempio, un nascituro che, ancorché individuato nell’atto istitutivo, non potrà vedersi attribuito alcun reddito sino al momento della nascita), i redditi conseguiti dal *trust* non sarebbero imputati in capo ai beneficiari, bensì – ove imponibili – eventualmente tassati in capo al trust, con conseguente convenzionale «capitalizzazione» e irrilevanza fiscale – ai fini delle imposte sui redditi – della successiva (indistinta, quantomeno fiscalmente) attribuzione ai beneficiari.

Risoluzione n.425/E del 5/11/2008

QUESITO - Il *Trust* ALFA è stato istituito mediante il conferimento di danaro da parte di tre disponenti. L'atto istitutivo del *Trust* contiene specifica indicazione dei beneficiari del reddito e del *trust fund*.

Il *Trust* ha acquisito una società a responsabilità limitata di diritto italiano. Successivamente, tale partecipazione è stata venduta e il *Trust* ha conseguito da tale alienazione una plusvalenza che si appresta a distribuire ai beneficiari.

Qual è il **trattamento fiscale della plusvalenza realizzata dal *Trust*** ?

Risoluzione n.425/E del 5/11/2008

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Per “**beneficiario individuato**” è da intendersi il **beneficiario di un** “**reddito individuato**”, vale a dire il soggetto che esprime, rispetto a quel reddito, una **capacità contributiva attuale**.

È necessario, quindi, che il beneficiario sia, non solo puntualmente individuato, ma che risulti anche titolare del diritto di pretendere dal *trustee* l'attribuzione del reddito che gli viene imputato “per trasparenza”.

La tassazione “per trasparenza” di un *trust* presuppone cioè che il **reddito** sia **immediatamente** e **originariamente** riferibile ai beneficiari.

Risoluzione n.425/E del 5/11/2008

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

La riferibilità immediata dei redditi ai beneficiari – quale presupposto della tassazione per trasparenza – **esclude che vi possa essere**, in tali ipotesi, **alcuna discrezionalità in capo al *trustee*** in ordine sia alla individuazione dei beneficiari, che alla eventuale imputazione del reddito ai beneficiari stessi, in ragione di un **diritto all'assegnazione del reddito che deve nascere *ab origine***.

Risoluzione n.425/E del 5/11/2008

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

A titolo di **esempio**, qualora l'atto istitutivo individui un beneficiario dei proventi e nel contempo preveda che tali **proventi** debbano essere **accumulati**, a integrazione del *trust fund*, **per un determinato periodo**, allo scadere del quale gli stessi verranno devoluti al beneficiario, è evidente che, ai fini delle imposte sui redditi, detto **beneficiario non** può essere considerato “beneficiario di un reddito **individuato**”. Infatti, nel periodo d'imposta in cui il reddito è prodotto i “beneficiari” non ne hanno il possesso, che resta, invece, in capo al *trust*. **La successiva devoluzione ai beneficiari**, al termine individuato, **non avrà carattere reddituale**, bensì solo patrimoniale.

Risoluzione n.425/E del 5/11/2008

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Ai fini del trattamento fiscale del reddito imputabile al *trust* si applicano le medesime disposizioni dettate per gli enti diversi dalle società, con la conseguenza che il *trust* è equiparato ad un ente commerciale qualora svolga in via esclusiva o prevalente attività di tipo commerciale.

Per esercizio di imprese commerciali, ai sensi dell'art. 55 del TUIR, si intende “*l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva*” delle attività commerciali di cui all'art. 2195 del Codice civile, anche se non organizzate in forma d'impresa, nonché l'esercizio di attività, organizzate in forma di impresa, dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell'art. 2195 del Codice civile.

Risoluzione n.425/E del 5/11/2008

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Nel caso in esame, l'atto istitutivo del Trust ALFA stabilisce che “le parti hanno ritenuto di iniziare a operare congiuntamente e temporaneamente nel settore radiotelevisivo ed in altre aree delle telecomunicazioni” e che “il trustee dovrà aver cura di studiare e individuare le possibilità offerte dal mercato per entrare nel settore delle telecomunicazioni anche mediante l'acquisizione di operatori professionali”.

Il Trust è stato, pertanto, costituito con lo specifico scopo di intraprendere una complessa attività che presuppone - si ritiene - una organizzazione in forma di impresa.

Risoluzione n.425/E del 5/11/2008

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Ciò posto, si è del parere che il *Trust* descritto nell'istanza sia da qualificare come **trust commerciale** tenuto a determinare il proprio reddito unitariamente secondo quanto disposto dall'art. 81 e seguenti del TUIR, ossia con le medesime regole vevoli per le società di capitali e gli enti commerciali, e che lo stesso sia soggetto passivo IRAP oltre che IRES, dovendo compilare il modello *UNICO SC* – società di capitali.

Trasferimento dei beni nel trust

Il trasferimento dei beni in un *trust*, ai fini delle imposte sui redditi, sconta un trattamento differenziato che varia in funzione del **soggetto** che lo effettua e della tipologia del **bene trasferito**.

Regime di tassazione dei trasferimenti di beni nel *trust*

Disponente esercente un'attività d'impresa

Tipologia di bene trasferito	Iscrizione in bilancio	Categoria reddituale	Modalità di tassazione
Beni relativi all'impresa	Attivo circolante (beni merce)	Ricavo (artt. 57 e 85 del TUIR)	Tassazione ordinaria
	Immobilizzazioni, anche finanziarie	Plusvalenza (artt. 58, 86 e 87 del TUIR)	Tassazione: <ul style="list-style-type: none">• ordinaria / PEX• rateizzata

Trasferimento dei beni nel trust

La **Circolare 48/E/2007** chiarisce, inoltre, che:

- ✓ se **oggetto del trasferimento** è un' **azienda** (da parte dell'imprenditore individuale), il relativo profilo fiscale deve essere esaminato anche alla luce del disposto **dell'art. 58, comma 1, del TUIR**, che **esclude il realizzo di plusvalenze in caso di trasferimento d'azienda per causa di morte o per atto gratuito**; in tal caso l'azienda è assunta ai medesimi valori fiscalmente riconosciuti nei confronti del dante causa;

Trasferimento dei beni nel trust

- ✓ in caso di beni diversi da quelli relativi all'impresa, il trasferimento in *trust*, in assenza di corrispettivo, non genera materia imponibile ai fini dell'imposizione sui redditi in capo al disponente non imprenditore;
- ✓ non si generano in capo al trustee (anche ove questi eserciti «in proprio» un'impresa) sopravvenienze ai sensi dell'art. 88 del TUIR, in quanto i beni trasferiti a un trustee non si confondono con il patrimonio dello stesso, costituendo bensì un patrimonio separato.

Trasferimento dei beni nel trust

- ✓ ove il trasferimento dei beni in *trust* abbia ad oggetto partecipazioni il *trustee* **acquisisce l'ultimo costo fiscalmente riconosciuto** della partecipazione, tuttavia se i titoli oggetto del trasferimento sono detenuti nell'ambito di un rapporto amministrato (art. 6 D.Lgs. n.461/97), il trasferimento indirizzato verso un conto avente come intestatario un soggetto diverso da quello di provenienza **viene assimilato ad una cessione a titolo oneroso** (art. 6, comma 6, D.Lgs. N.461/97) e, in tal caso, l'intermediario abilitato **applica il relativo prelievo**;

Tassazione dei redditi percepiti dal trust

Regime di tassazione dei dividendi percepiti

Tipologia di <i>Trust</i>		Modalità di tassazione	
Residente	<i>Trust</i> commerciale	Tassazione sul 5% della base imponibile (art. 89, comma 2, del TUIR)	
	<i>Trust non</i> commerciale	Tassazione sul 77,74% della base imponibile (se formati con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31/12/2016, art. 4, comma 1, lett. q), D.Lgs. 12/12/2003, n. 344) Tassazione sul 100% della base imponibile (se formati con utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31/12/2016, art. 1, comma 2, D.M. 26/5/2017)	
Non residente	<i>Trust</i> commerciale e non	Ritenuta alla fonte «in uscita» del 26% (art. 27, comma 3, D.P.R. 29/9/1973, n. 600)	Eventualmente: <ul style="list-style-type: none"> • disapplicata ai sensi dell'art. 27-bis D.P.R. 29/9/1973, n. 600 (c.d. Direttiva Madre-Figlia); • attenuata nel caso in cui il <i>trust</i> sia riconosciuto come «persona» ai fini convenzionali.

Cessione dei beni in trust

Il trattamento fiscale delle cessioni dei beni in *trust* varia a seconda della categoria del bene ceduto e in funzione della “natura” del soggetto cedente.

Regime di tassazione dei trasferimenti dei beni in trust

Trust esercente attività d'impresa

Tipologia di bene ceduto	Iscrizione in bilancio	Categoria reddituale	Modalità di tassazione
Beni relativi all'impresa	Attivo circolante (beni merce)	Ricavo (artt. 57 e 85 del TUIR)	Tassazione ordinaria
	Immobilizzazioni, anche finanziarie	Plusvalenza (artt. 58, 86 e 87 del TUIR)	Tassazione: • ordinaria / PEX • rateizzata

Regime di tassazione delle cessioni dei beni in *trust* ***Trust NON esercente attività d'impresa commerciale***

Tipologia di bene ceduto	Categoria reddituale	Modalità di tassazione
Fabbricati e terreni non edificabili	Redditi diversi	Tassazione ordinaria, oppure integrale esclusione (art. 67, comma 1, lett. <i>b</i>), del TUIR), ovvero imposizione sostitutiva del 20%/26% per taluni edifici acquistati o costruiti da non più di 5 anni (art. 1, comma 496, L. n.266/2005)
Terreni edificabili	Redditi diversi	Tassazione ordinaria o separata (artt. 67, comma 1, lett. <i>a</i>) e <i>b</i>) e 17, comma 1, lett. <i>g-bis</i>), TUIR)
Partecipazione qualificata	Redditi diversi	Tassazione sul 58,14% della base imponibile (art. 67, comma 1, lett. <i>c</i>), TUIR) Dall'1/1/2019 imposta sostitutiva del 26% (art. 5, comma 2, D.Lgs. 21/11/1997, n.461)
Partecipazione non qualificata	Redditi diversi	Imposta sostitutiva del 26% (art. 67, comma 1, lett. <i>c-bis</i>), TUIR; art. 5, comma 2, D.Lgs. n.461/1997)

Trust obbligati alla tenuta delle scritture contabili

Con riferimento alla tenuta delle scritture contabili obbligatorie, l'art. 1, comma 76, della Legge Finanziaria 2007, ha modificato anche l'art. 13 del D.P.R. 29/9/1973, n.600, introducendo l'obbligo in capo al trustee della tenuta delle scritture contabili obbligatorie per ciascuno dei *trust* che «amministra». Tale disposizione opera sia per i trust che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, sia per quelli che non hanno come oggetto esclusivo o principale l'esercizio di siffatte attività. In particolare, nel caso in cui il *trust* abbia per oggetto esclusivo o prevalente l'esercizio di un'attività commerciale, devono essere istituiti, tenuti e conservati, ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 29/9/1973, n.600:

Trust obbligati alla tenuta delle scritture contabili

- ✓ il libro giornale e il libro degli inventari;
- ✓ i registri prescritti dal **D.P.R. 26/10/1972, n.633**;
- ✓ le scritture ausiliarie nelle quali devono essere registrati gli elementi patrimoniali e reddituali, raggruppati in categorie omogenee;
- ✓ le scritture ausiliarie di magazzino.

Qualora ricorrano i presupposti, il *trust* è inoltre tenuto alla compilazione del registro dei beni ammortizzabili e del registro riepilogativo di magazzino ex artt. 16 e 17 del D.P.R. 29/9/1973, n.600.

Se il *trust* esercita l'attività commerciale in forma non esclusiva, l'obbligo di tenuta delle scritture contabili sussisterà limitatamente, con riferimento alla parte di attività esercitata avente natura commerciale.

Trust trasparente e quadro PN

Il quadro PN va compilato dai trust con beneficiari individuati (*trust cd. “trasparenti”*) che, ai sensi dell’art. 73, comma 2, del TUIR, devono imputare in ogni caso i redditi conseguiti ai beneficiari in proporzione alla quota di partecipazione individuata nell’atto istitutivo del *trust* o in altri documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali. Pertanto, i trust cd. “trasparenti” determinano il reddito complessivo senza dover tuttavia liquidare l’imposta.

In presenza di trust senza beneficiari individuati (*trust cd. “opachi”*) i redditi conseguiti sono invece attribuiti al trust stesso, per il quale il *trustee* provvederà a liquidare l’imposta dovuta mediante la compilazione del quadro RN (tra le altre, si veda la CTP di Novara n.73 del 21/5/2013).

Trust trasparente e quadro PN

Non è escluso, tuttavia, che un *trust* sia contemporaneamente “opaco” e “trasparente” (*trust* cd. “misto”) qualora, per esempio, l’atto istitutivo preveda che una parte del reddito resti in capo al *trust* e una parte sia invece attribuita ai “beneficiari individuati”. In tal caso, il *trust* è soggetto all’IRES per la quota di reddito non attribuita ai beneficiari, per la quale deve compilare il **quadro RN**, mentre **per la quota di reddito direttamente attribuita ai beneficiari** deve essere compilato **anche il quadro PN**.

Trust che configurano ipotesi di interposizione

Circolare dell'A.d.E. n.61/E del 27/12/2010

*“[...] i beni facenti parte del patrimonio del trust non possono continuare ad essere a disposizione del disponente, né questi può - in nessun caso - beneficiare [**da solo**] dei relativi redditi.*

***Non possono**, quindi, **essere considerati validamente operanti**, sotto il profilo fiscale, **i trust che sono istituiti e gestiti per realizzare una mera interposizione** nel possesso dei beni e dei redditi. È il caso, ad esempio, dei trust nei quali l'attività del trustee risulti eterodiretta dalle **istruzioni vincolanti** riconducibili al **disponente** o ai **beneficiari**”.*

Trust che configurano ipotesi di interposizione

Circolare dell'A.d.E. n.61/E del 27/12/2010

“[...] sono da ritenere inesistenti [?] in quanto interposte [?] le seguenti tipologie di trust:

- *trust che il disponente (o il beneficiario) può far cessare liberamente in ogni momento, generalmente a proprio vantaggio o anche a vantaggio di terzi;*
- *trust in cui il disponente è titolare del potere di designare in qualsiasi momento sé stesso come beneficiario; [...]”*

Trust che configurano ipotesi di interposizione

Circolare dell'A.d.E. n.61/E del 27/12/2010

- *“trust in cui il disponente (o il beneficiario) risulti, dall'atto istitutivo ovvero da altri elementi di fatto, titolare di poteri in forza dell'atto istitutivo, in conseguenza dei quali il trustee, pur dotato di poteri discrezionali nella gestione ed amministrazione del trust, non può esercitarli senza il suo consenso;*
- *trust in cui il disponente è titolare del potere di porre termine anticipatamente al trust, designando sé stesso e/o altri come beneficiari (cosiddetto “trust a termine”);*
- *trust in cui il beneficiario ha diritto di ricevere attribuzioni di patrimonio dal trustee; [...]” [per il reddito, invece, è possibile];*

Trust che configurano ipotesi di interposizione

Circolare dell'A.d.E. n.61/E del 27/12/2010

- “trust in cui è previsto che il trustee debba tener conto delle indicazioni fornite dal disponente in relazione alla gestione del patrimonio e del reddito da questo generato;
- trust in cui il disponente può modificare nel corso della vita del trust i beneficiari; [...]”

Trust che configurano ipotesi di interposizione

Circolare dell'A.d.E. n.61/E del 27/12/2010

- “trust in cui il disponente ha la facoltà di attribuire redditi e beni del trust o concedere prestiti a soggetti dallo stesso individuati;
- ogni altra ipotesi in cui potere gestionale e dispositivo del trustee, così come individuato dal regolamento del trust o dalla legge, risulti in qualche modo limitato o anche semplicemente condizionato dalla volontà del disponente e/o dei beneficiari.[...]”

Trust che configurano ipotesi di interposizione

Risposta ad istanza di interpello n.381 dell'11/9/2019

Nel caso di specie, l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto che sia inesistente, sotto il profilo dell'imposizione sui redditi, un *trust* avente le seguenti caratteristiche:

- ove per l'alienazione di immobili, che siano in godimento al disponente, al coniuge o ai beneficiari, risulti necessario il parere del disponente stesso o di un «comitato dei saggi» (persone che conoscono e condividono la filosofia di vita del disponente);
- ove sia riservata al disponente la possibilità di attribuire al coniuge crediti verso il *Trustee*;

Trust che configurano ipotesi di interposizione

Risposta ad istanza di interpello n.381 dell'11/9/2019

- ove il *trustee* non sia legittimato a compiere alcun atto di disposizione, di impiego o di garanzia su un bene in trust in contrasto con le determinazioni “espresse” dalla persona che ha incrementato il fondo per mezzo di tale bene;
- ove il *trustee* possa essere revocato in qualsiasi momento dal disponente o, nel caso in cui questo sia deceduto, dal «comitato dei saggi» o, alternativamente, dai beneficiari congiuntamente;